Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 settembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 21 agosto 1982.

Autorizzazione alla Banca agricola salentina a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove l'azienda medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario . . . . Pag. 6439

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 15 gennaio 1982.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1982 . . Pag. 6439

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 31 agosto 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria Pag. 6442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento Pag. 6442

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 6442

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6445

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta « MAP - Mobilificio artigiano Pianzano », in Pianzano di Godega S. Urbano . . . . Pag. 6446

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Mazzilli Luigi, in Corato . . . . Pag. 6446

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 6446

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ad alcune società . . . . . Pag. 6446

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 6446

Regione Lombardia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Garbagnate Milanese, Olgiate Molgora, Montorfano e Cusano Milanino . . . . Pag. 6448

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti:

Concorso, per esami, a nove posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare in Sardegna . . . . Pag. 6449

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare in Sardegna . . . . Pag. 6451

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare in Sardegna. Pag. 6454

Concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario, da destinare in Sardegna . . . . Pag. 6457

Ospedale « S. Giacomo d'Altopasso » di Licata: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . . . Pag. 6460

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 35, in Palazzolo sull'Oglio: Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 6460

Regione Abruzzo - Unità sanitaria locale n. 12, in Popoli: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Tocco a Casauria. Pag. 6460

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6460

REGIONI

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **36**.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982 e reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate al 31 dicembre 1981 . . . . . Pag. 6460

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **37**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1. Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Disciplina della caccia. Pag. 6460

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **38**.

Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1981, n. 26, concernente: Costruzione della sede unica degli uffici di Perugia dell'amministrazione regionale . . . . Pag. 6463

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1982, n. **25**.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-85 . Pag. 6464

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1982, n. **27**.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18: « Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava » . . . . Pag. 6464

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1982, n. **12**.

Norme per il funzionamento delle commissioni esaminatrici previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, concernente « Nuova disciplina dell'artigianato » Pag. 6465

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 marzo 1982, n. **7**.

Regolamento di esecuzione all'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: criteri per la classificazione delle camere e degli appartamenti per forestieri . . . Pag. 6466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. **9**.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 30 del 17 novembre 1981, concernente « Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano » . Pag. 6466

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 agosto 1982.

Autorizzazione alla Banca agricola salentina a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove l'azienda medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca agricola salentina;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità dell'azienda medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

La Banca agricola salentina è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove l'azienda stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione da parte della Banca d'Italia dell'idoneità dell'azienda interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4383)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1982.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1982.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopra indicato;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Vista la legge 24 luglio 1981, n. 390, concernente ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno;

Vista la legge 16 aprile 1981, n. 140, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Considerato che, relativamente al decorso esercizio finanziario 1981 del citato Fondo, è stato determinato un avanzo presunto di amministrazione di lire 99.365.431.769 di cui L. 92.865.431.769 aventi specifica destinazione trattandosi di residua disponibilità risultante dalla somma di lire 100 miliardi versata dal Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ai sensi dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da utilizzarsi nel corrente esercizio 1982;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1982;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1982;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1982, allegato al presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1982

Il Ministro: DI GIESI

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

Numero	Parte I - ENTRATE Denominazione Capitoli	Importo
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 1981 . .	6.500.000.000
	TITOLO II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I — Contributo dello Stato	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Sottocategoria II — Contributi di enti pubblici	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Categoria 11 — *Riscossioni di crediti*	
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5213	Somma residuata dal versamento di lire 100 miliardi a carico del Fondo per la ristrutturazione industriale da destinarsi agli interventi di riqualificazione professionale di cui all'art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (art. 24 della legge 30 marzo 1981, n. 119)	92.865.431.769
5214	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale titolo II — Entrate in conto capitale . . .	92.865.431.769

Numero	Parte I - ENTRATE Denominazione Capitoli	Importo
	TITOLO III — PARTITE DI GIRO	
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale . .	p.m.
	Totale titolo III — Partite di giro . . .	p.m.
	Totale generale entrate . . .	99.365.431.769
	TITOLO I — SPESE CORRENTI	
	Sezione I — SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL « FONDO »	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	100.000.000
	Categoria 09 — *Spese non classificabili in altre voci*	
1102	Fondo di riserva	p.m.
	Totale sezione I . .	100.000.000
	Sezione II — INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA	
	Rubrica I — *Collocamento della manodopera*	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
1202	Somme destinate al pagamento dell'indennità integrativa e di prima sistemazione in favore dei lavoratori che trovano occupazione in comuni diversi da quelli di residenza delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (legge 14 aprile 1981, n. 140)	200.000.000

Numero	Parte I - ENTRATE Denominazione Capitoli	Importo
	Rubrica II — *Rapporti di lavoro*	
	Categoria 04 — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1203	Somme destinate al rimborso delle spese di trasferimento e della maggiorazione del salario ai lavoratori occupati presso datori di lavoro che operano nelle regioni Campania e Basilicata (art. 25, terzo e quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219)	p.m.
	Totale titolo I — Spese correnti . .	300.000.000
	TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Rubrica I — *Previdenza ed assistenza sociale*	
	Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*), della legge 2 agosto 1977, n. 675)	p.m.
1302	Rimborso alla cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.
1303	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390	p.m.
	Rubrica II — *Addestramento professionale*	
	Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.900.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	750.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	2.000.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari o internazionali (art. 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	700.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	92.865.431.769
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	850.000.000
1408	Fondo di riserva	p.m.
	Totale titolo II — Spese conto capitale . . .	99.065.431.769
	TITOLO III — PARTITE DI GIRO	
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p.m.
	Totale titolo III — Partite di giro	p.m.
	Totale generale spese . . .	99.365.431.769

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(4288)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 agosto 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., in Castiglione della Pescaia, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 19 luglio 1982 con la quale il tribunale di Grosseto ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti - I.M.T.A.P., con sede in Castiglione della Pescaia (Grosseto), è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' diposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giandomenico Righini, nato a Verona il 26 settembre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; La Nazione.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

sistemazioni idraulico-forestali.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) radiologia generale e speciale odontostamotologica;

2) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia;

3) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia;

4) biologia generale applicata agli studi medici;

5) clinica odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano (R).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:

chimica dei prodotti fitoiatrici.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4384)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., con sede in Milano per la propria azienda accessori industriali di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Pirelli S.p.a., con sede in Milano per la propria azienda accessori industriali di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda con sede in Milano e stabilimento in Milano - Conca Fallata, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibro - uffici della sede di Torino e stabilimento in Quarona Sesia (Vercelli), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saracen Italy con sede e stabilimento in Cerano (Novara), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola (Savona), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitofarmaci Montedison - Farmoplant S.p.a. con sede in Milano, uffici in Milano, centro ricerche in Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gibivi di Bosso Giancarlo di Vercelli, è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gibivi di Bosso Giancarlo di Vercelli, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano con stabilimento in S. Antimo (Napoli), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini con sede in Torino - stabilimenti e uffici in Venaria Reale (Torino), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P. di Bari, è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEM.AM.IT. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria Parmense Bormioli Rocco con stabilimento in Parma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffaele Giordani - stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffaele Giordani - stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffaele Giordani - stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa - stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 28 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa - stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e stabilimento in Novara, è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e stabilimento in Novara, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio di Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona di Gazzada (Varese), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemater di Ferrandina (Matera), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica d'Arzano con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Enrico Cortazzo di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1982 al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture S. Lorenzo con sede e stabilimento in S. Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Sarde - cantiere di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 1° maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Cartiera di Ormea con sede legale e stabilimento in Ormea (Cuneo), è prolungata al 9 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Son decreto ministeriale 13 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Istituto farmochimico Nativelle con sede in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 novembre 1981 al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino di Cologno Bresciano (Brescia), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates - stabilimento di Agrate Brianza, è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates - stabilimento di Agrate Brianza, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel con sede in Parma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 2 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1398,45	1398,45	—	1398,45	1398,50	1398,40	1398,35	1398,45	1398,45	1398,45
Dollaro canadese	1126,75	1126,75	—	1126,75	1125,80	1126,70	1126,50	1126,75	1126,75	1126,75
Marco germanico	563,45	563,45	—	563,45	563,50	563,40	563,60	563,45	563,45	563,44
Fiorino olandese	514,50	514,50	—	514,50	514,25	514,45	514,58	514,50	514,50	514,50
Franco belga	29,34	29,34	—	29,34	29,30	29,35	29,339	29,34	29,34	29,35
Franco francese	200,42	200,42	—	200,42	200,45	200,40	200,48	200,42	200,42	200,40
Lira sterlina	2412,40	2412,40	—	2412,40	2413 —	2412,30	2412 —	2412,40	2412,40	2412,40
Lira irlandese	1939 —	1939 —	—	1939 —	1939 —	—	1939 —	1939 —	1939 —	—
Corona danese	160,57	160,57	—	160,57	160,60	160,55	160,60	160,57	160,57	160,55
Corona norvegese	204 —	204 —	—	204 —	203,60	204 —	204,50	204 —	204 —	204 —
Corona svedese	226,19	226,19	—	226,19	226,30	226,20	226,20	226,19	206,19	226,18
Franco svizzero	662,95	662,95	—	662,95	663,40	662,90	663,05	662,95	662,95	662,95
Scellino austriaco	80,03	80,03	—	80,03	80,10	80,05	80,05	80,03	80,03	80,02
Escudo portoghese	16,08	16,08	—	16,08	16,10	16,10	16,05	16,08	16,08	16,06
Peseta spagnola	12,466	12,466	—	12,466	12,45	12,45	12,47	12,466	12,466	12,46
Yen giapponese	5,418	5,418	—	5,418	5,41	5,42	5,416	5,418	5,418	5,41
E.C.U.	1327,81	1327,81	—	1327,81	—	—	1327,81	1327,81	1327,81	—

Media dei titoli del 2 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	35,100
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	89,050
» 5,50% » » 1969-84	84,025
» 6% » » 1970-85	79,050
» 6% » » 1971-86	75,200
» 6% » » 1972-87	78,600
» 9% » » 1975-90	72,600
» 9% » » 1976-91	70,450
» 10% » » 1977-92	78,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,925
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,300
» » » » 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	100,075
» » » » 1-10-1981/83	99,725
» » » » 1-11-1981/83	99,425
» » » » 1-12-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	98,875
» » » » 1- 4-1981/84	99,275
» » » » 1- 6-1981/84	98,950
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,025
» » » 18% 1- 7-1983	100,100
» » » 12% 1-10-1983	93,750
» » » 12% 1- 1-1984	92,400
» » » 12% 1- 4-1984	90,900
» » » 12% 1-10-1984	88,700
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1398,40
Dollaro canadese	1126,625
Marco germanico	563,525
Fiorino olandese	514,54
Franco belga	29,239
Franco francese	200,45
Lira sterlina	2412,20
Lira irlandese	1939 —
Corona danese	160,585
Corona norvegese	204,25
Corona svedese	226,195
Franco svizzero	663 —
Scellino austriaco	80,04
Escudo portoghese	16,065
Peseta spagnola	12,468
Yen giapponese	5,417
E.C.U.	1327,81

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta « MAP - Mobilificio artigiano Pianzano », in Pianzano di Godega S. Urbano.

Con decreto ministeriale 17 agosto 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 11.580.060, dovuto dalla ditta « MAP - Mobilificio artigiano Pianzano », in Pianzano di Godega S. Urbano (Treviso), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Tresivo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4211)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Mazzilli Luigi, in Corato

Con decreto ministeriale 17 agosto 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 21.273.221, dovuto dalla ditta Mazzilli Luigi, in Corato (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4212)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Firenze:

« 643-FI »: Carlesi Paolo, in Firenze.

Provincia di Milano:

« 1019-MI »: Funes Mirco, in Cesano Boscone.

(4216)

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ad alcune società

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Arthur Andersen e Co. » - Filiale italiana, in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 agosto 1982 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « FAGMI - Fiduciaria di amministrazione e gestione mobiliare e immobiliare S.p.a. », già con sede in Torino ed ora in Milano, con filiali in Torino e Roma.

(4284)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 363, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Mondino Sebastiano, nato il 10 giugno 1924 a Fossano (Cuneo). — Fervente patriota, dotato di entusiastico spirito combattivo, sin dai primi giorni partecipava alla lotta partigiana distinguendosi per ardimento e grande abnegazione. Nella notte del 10 giugno 1944, in zona Borgo S. Dalmazzo, caduto in una imboscata accuratamente predisposta dal nemico, benché gravemente ferito in varie parti del corpo non esitava a fronteggiare l'oppressore con il fuoco della sua arma automatica riuscendo infine, con abile manovra, a sfuggire all'avversario dopo avergli inflitto gravi perdite. — Borgo S. Dalmazzo, 10 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 365, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Croci

Cesarini Didio, nato il 14 settembre 1893 ad Anagni. — Addetto al comando generale di formazioni partigiane, durante i nove mesi di occupazione di Roma si prodigava con grave rischio nel reperire e trasportare armi, munizioni e apparecchi radio. In un agguato teso da elementi delle forze di occupazione si lanciava coraggiosamente contro di essi obbligandoli ad indietreggiare, permettendo così il salvataggio di alcuni dirigenti della lotta di resistenza sui quali si appuntavano le ricerche della polizia. Scampato egli stesso alla cattura, continuava imperterrito la sua attività sino alla liberazione della città. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Colombari Armando, nato il 5 dicembre 1920 a Saluzzo (Como). — Valoroso combattente, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Il 14 dicembre 1944, in località Villar S. Costanzo, nel corso di un improvviso attacco da parte di preponderanti forze nemiche, alla testa di pochi ardimentosi non esitava a fronteggiare l'avversario e, benché in netta minoranza, dopo ore di aspro e duro combattimento riusciva a rompere l'accerchiamento permettendo ai suoi compagni di porsi in salvo. — Villar S. Costanzo, 14 dicembre 1944.

Riboldi Giuseppe, nato il 5 ottobre 1912 a Desio (Milano). — Valoroso patriota, ricco di giovanile ardimento, partecipava sin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e materiali. — Milano, 1° giugno 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982 registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 360, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Garibaldi Giuseppe, nato il 9 aprile 1921 a Cipressa (Imperia). — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta all'invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, guidava con rara perizia i suoi uomini in numerosi combattimenti infliggendo all'avversario ingenti perdite. — Val D'Arroscia-Val Tanaro, ottobre 1944-marzo 1945.

Mourglia Paolo, nato il 7 dicembre 1922 a Luserna S. Giovanni (Torino). — Fervente patriota dotato di notevole spirito combattivo, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di grande sprezzo del pericolo. Il 17 gennaio 1945, nel corso di una rischiosa azione di forza intesa a liberare i detenuti politici rinchiusi nel carcere di Pinerolo, dopo due ore di duri combattimenti riusciva, con abile e audace manovra a portare a termine la missione affidatagli. — Pinerolo, 17 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 359, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Sangiorgi Oddone, nato il 26 aprile 1924 ad Ozzano dell'Emilia (Bologna). — Giovanissimo partigiano audace ed entusiasta, dotato di notevole spirito combattivo, sin dai primi giorni della lotta di liberazione si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. I suoi interventi, sempre tempestivi ed efficaci, provocavano sensibili perdite in uomini e materiali nelle file nemiche. Il 7 novembre 1944, nello storico combattimento di Porta Lame, con un fortunato attacco liberava due basi partigiane accerchiate da preponderanti forze tedesche infliggendo al nemico forti perdite. L'alba della liberazione lo trovava ancora in piena lotta, mentre col suo intrepido distaccamento cacciava da Bologna le ultime retroguardie avversarie. Raro esempio di coraggio, di abnegazione, di dedizione alla Patria. — Bologna, 1° ottobre 1943-21 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 356, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Basso Bruno, nato il 22 settembre 1924 a Dueville (Vicenza). — Valoroso combattente, durante i lunghi mesi di intensa attività partigiana partecipava a tutte le più importanti azioni di guerra emergendo ben presto per intelligente iniziativa, slancio e ardimento. Nel marzo 1945, nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, accortosi che il proprio reparto stava per essere accerchiato, con un pericoloso diversivo non esitava ad attraversare lo schieramento avversario; benché ferito gravemente dal fuoco di una pattuglia nemica riusciva con enorme difficoltà a prendere contatto con il comando brigata, portando così brillantemente a termine la missione affidatagli. — Melogno, marzo 1945.

Gerini Luigi, nato il 13 ottobre 1920 a Chiusanico (Imperia). — Valoroso patriota, animato da profondo spirito di sacrificio ed assertore convinto dei princìpi di libertà non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per elevate capacità di comando. Promosso vice commissario di divisione, nel corso del pur breve ma intensissimo ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare molteplici e rischiose azioni di guerra che infliggevano all'avversario notevoli perdite in uomini e materiali. — Imperia, 10 agosto 1944-25 aprile 1945.

Croce

Cima Anna, nata il 28 gennaio 1924 a Torino. — Partigiana di animo indomabile, partecipava alla lotta contro l'oppressore svolgendo rischiosi incarichi di collegamento fra le varie formazioni partigiane. Nella notte fra il 7 e l'8 agosto 1944, si univa volontariamente a pochi ardimentosi per una azione di sabotaggio al ponte ferroviario di Tigliole d'Asti, sulla linea Torino-Genova, di vitale importanza per il rifornimento dell'industria di guerra tedesca; incurante del pericolo restava di guardia in prossimità di postazioni nemiche consentendo ai compagni di minare il ponte che veniva poi completamente distrutto. — Tigliole d'Asti, 7 e 8 agosto 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 358, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Conti Giacomo, nato il 24 giugno 1918 a Palermo. — Tenente pilota in s.p.e. al comando di un battaglione partigiano, teneva per lunghi mesi posizioni avanzatissime distinguendosi per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comando. Il 9 dicembre 1944 con poche decine di uomini riusciva, passando attraverso una zona accuratamente sorvegliata dal nemico, a raggiungere la località Vigolante, a pochi chilometri da Parma, per impadronirsi di due carri armati tedeschi. Trovatili impantanati e riuscendo vano ogni tentativo di smuoverli, l'azione si convertiva in un aspro combattimento con gli uomini di guardia. In situazione estremamente difficile e pericolosa quando l'allarme era stato dato a tutti i posti di guardia nazi-fascisti, egli sosteneva con i più animosi il combattimento infliggendo gravi perdite al nemico. La stessa notte, sfuggiva con rapida e ardita manovra all'accerchiamento, ripassava il Taro in piena rientrando alla base senza aver subito perdita alcuna. Ufficiale di spiccate virtù militari in ogni momento faceva rifulgere il suo attaccamento alla Patria ed alla causa della libertà. — Vigolante, 9 dicembre 1944.

Borneto Luciano, nato il 29 ottobre 1924 a Bolzaneto (Genova). — Capo arma al comando di una pattuglia duramente impiegata contro preponderanti forze nemiche, dopo aver esaurite tutte le munizioni della sua mitragliatrice si slanciava arditamente al recupero di altre che trovavansi in zona violentemente battuta dal fuoco avversario. Malgrado fosse gravemente ferito resisteva nella sua azione che portava brillantemente a termine, riuscendo ad aprire nuovamente il fuoco contro il nemico e a proteggere le forze partigiane in movimento. Alto esempio di spirito di sacrificio al servizio della causa della libertà. — Cardenosa, 26 agosto 1944.

Croce

Spalla Felice, nato il 18 agosto 1925 a Chatillon (Valle d'Aosta). — Valoroso patriota si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 28 marzo 1945, in località Moncalvo, nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, accortosi che il suo reparto era stato individuato e fatto segno a preciso tiro da parte di una postazione avversaria, unitamente ad altri due commilitoni non esitava a lanciarsi all'assalto. Sorprendendo il nemico con preciso lancio di bombe a mano, riusciva a portare favorevolmente a termine l'impresa. — Moncalvo, 28 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 357, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Barontini Anelito, nato il 21 aprile 1912 a Castagneto Carducci (Livorno). — Vecchio antifascista militante e fervente patriota, sin dall'inizio della guerra di liberazione metteva in luce nel corso di numerose azioni elevate doti di organizzatore instancabile e capace, infondendo nei suoi uomini ardore e fede nei supremi ideali di libertà. Nominato commissario della VI zona operativa si dedicava efficacemente all'inquadramento e al potenziamento delle valorose divisioni e soprattutto svolgeva sempre opera unitaria fra tutti i combattenti del settore. Animato da purissima fede nella causa dell'indipendenza nazionale continuava fino alla liberazione la sua attività con grande energia, dimostrando notevoli capacità militari e indomito coraggio. — Liguria, 1° ottobre 1943-25 aprile 1945.

Croci

Caudana Vincenzo, nato il 6 ottobre 1924 a Castiglione Torinese. — Valoroso patriota partecipava fin dall'inizio alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Il 3 aprile 1945 in zona Borgata Rosa, alla testa di pochi ardimentosi attaccava un posto di blocco nemico fortemente difeso. Nel prosieguo dell'azione, accortosi che il proprio fratello era stato colpito a morte, lo soccorreva e, sebbene con il cuore infranto per la dolorosa perdita, continuava il combattimento sino al totale disimpegno dei suoi uomini. Magnifica figura di combattente per la libertà sempre distintosi per coraggio abnegazione. — Borgata Rosa (Torino), 3 aprile 1945.

Lo Piccolo Michele, nato il 19 aprile 1919 a Favara (Agrigento). — Patriota di sicura fede partecipava a numerose azioni di guerra dimostrando ben presto notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comando. Il 26 aprile 1945, mentre il nemico da posizione favorevole minacciava e comprometteva l'esito di una vasta azione partigiana per la liberazione della zona di San Donà di Piave, alla testa dei suoi uomini attaccava con slancio l'avversario e, benché ferito gravemente al petto, continuava impavido nell'impari lotta fino al conseguimento della vittoria. — S. Donà di Piave, 26 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982 registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1982, registro n. 25 Difesa, foglio n. 37, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Pianella Matilde, nata il 10 marzo 1906 a Roma. — Patriota entusiasta e di elevati sentimenti di attaccamento alla causa nazionale, collaborava instancabilmente per l'organizzazione clandestina di resistenza, distinguendosi per coraggio, attività ed alto rendimento. Sottrattasi arditamente e con prontezza di spirito alla cattura predisposta dal nemico, malgrado le persecuzioni delle polizie militari e civili nazi-fasciste, incurante dei rischi cui si esponeva, continuava a svolgere imperterrita la sua opera combattiva, a portare a termine numerose missioni di guerra affidatele e a dare il suo prezioso e vasto apporto alla dura lotta contro gli oppressori. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(4301)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 354, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Santo Giorgio, nato il 6 giugno 1926 a Torino. — Valoroso e tenace combattente durante tutto il periodo di appartenenza alle formazioni partigiane dimostrava notevoli doti di coraggio, sprezzo del pericolo ed elevate capacità di comando. Il 30 dicembre 1944, in località Assarti, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, accortosi di essere rimasto isolato a seguito del ripiegamento del proprio reparto, anziché abbandonare la posizione rimaneva sul posto e, benché ferito, impegnava ripetutamente l'avversario consentendo ai suoi compagni di sistemarsi a difesa su posizioni più favorevoli. — Assarti, 30 dicembre 1944.

Schepis Salvatore, nato il 16 marzo 1920 a Tizzano Val Parma (Parma). — Fervente patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta contro i nemici della Patria dimostrando coraggio, sprezzo del pericolo ed elevate capacità di comando. Il 20 novembre 1944, in zona Monte Rotondo a sud di Tizzano, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, alla testa di pochi ardimentosi non esitava ad impegnare l'avversario per diverse ore di duro combattimento e, arrestandone l'avanzata, permetteva lo sganciamento delle forze partigiane. — Tizzano Val Parma, 20 novembre 1944.

Croce

Valente Paolo, nato il 30 giugno 1922 a Roddi (Cuneo). — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio sprezzo del pericolo e grande abnegazione. Il 29 febbraio 1945 in località Montelupo, durante un'azione di rastrellamento condotta da preponderanti forze nemiche, accortosi del pericolo di accerchiamento che correva la sua Brigata in fase di spostamento, provvedeva tempestivamente e di propria iniziativa a contrastare validamente l'avversario consentendo così alla sua formazione di ripiegare su posizioni più favorevoli. — Montelupo, 29 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 355, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie d'argento

Mazzoli Terzilio, nato il 22 settembre 1913 a Bagno di Romagna (Forlì). — Eroico partigiano non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigando le sue migliori energie nella lotta clandestina. Ideatore e realizzatore di ardite azioni contro il nemico, guidava con rara perizia e coraggio i suoi uomini in numerosi combattimenti che infliggevano all'avversario ingenti perdite di uomini e mezzi. In un attacco contro una pattuglia tedesca nei pressi di Galeata, sebbene ferito, con un audace e astuto stratagemma, riusciva a catturare ben diciassette soldati tedeschi. Raro esempio di spirito combattivo e sprezzo del pericolo. — Galeata, 17 ottobre 1944.

Marengo Giovanni, nato il 25 maggio 1923 a Cherasco. — Valoroso ed instancabile combattente durante l'intensa attività partigiana partecipava a numerose azioni di sabotaggio e ad imboscate che infliggevano all'invasore notevoli perdite di uomini e di mezzi. Il 24 aprile 1944 in località Tetti di Dronero nell'attacco contro un presidio avversario, sebbene ferito in più parti del corpo, non abbandonava la lotta ma affrontava decisamente il nemico costingendolo a ripiegare. Magnifico esempio di attaccamento al dovere e di fede indomita. — Tetti di Dronero, 25 aprile 1944.

Croce

Maggiora Dario, nato l'8 giugno 1922 all'Isola del Giglio (Grosseto). — Valoroso comandante di battaglione riusciva, durante l'intensa attività partigiana del suo reparto, ad ideare e realizzare molteplici e audaci azioni di guerra contro l'invasore. Dal 22 al 24 aprile 1945 guidava in combattimento con rara perizia i suoi uomini portando notevole contributo alla liberazione di Nizza Monferrato e Alessandria. — Nizza Monferrato - Alessandria 22-24 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1982, registro n. 26 Difesa, foglio n. 353, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Turchi Livio, nato il 22 maggio 1925 a Carpi. — Giovanissimo, animato da fede incrollabile, accorreva tra i primi al richiamo della Patria, cui prodigava con amore ineguagliabile ogni energia. In lunghi giorni di lotta acerrima contro il nemico, dava prova di coraggio e di sprezzo del pericolo, partecipando a numerose azioni di sabotaggio. Partecipava alla conquista di Montefiorino e la difendeva strenuamente, con altri animosi, contro la reazione tedesca. In più occasioni catturava prigionieri tedeschi e distruggeva automezzi nemici. Partecipava alla liberazione di Modena, ed in località Bruciata, colpiva formazioni nemiche in ripiegamento e centrava un carro armato con preciso tiro di bazooka, del quale era venuto in possesso. Nell'audace azione veniva colpito da una raffica di mitragliatrice nemica. Immolava la sua giovane vita alla libertà della Patria alla quale aveva valorosamente contribuito. — Modena, 22 aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Moretti Renato, nato il 6 novembre 1921 a Trieste. — Intrepido partiagiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Aiuto del medico della brigata rimaneva volontariamente al suo posto a soccorrere i feriti ricoverati nella piccola infermeria di campo, quando l'11 ottobre 1944 in località Purocelo, nel corso di un duro attacco da parte di preponderanti forze nemiche, opponeva strenua difesa e veniva catturato solo dopo aver esaurito tutte le munizioni. Tradotto a Bologna veniva fucilato il 20 ottobre 1944. Fulgido esempio di indomito ardimento e di suprema dedizione al dovere. — Purocelo, 11 ottobre 1944-Bologna, 20 ottobre 1944.

(4283)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Garbagnate Milanese, Olgiate Molgora, Montorfano e Cusano Milanino.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 29 giugno 1982, n. 18422: comune di Garbagnate Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 febbraio 1981, n. 38).

deliberazione 29 giugno 1982, n. 18423: comune di Olgiate Molgora (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 giugno 1982, n. 63);

deliberazione 29 giugno 1982, n. 18437: comune di Montorfano (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 16 ottobre 1980, n. 55);

deliberazione 6 luglio 1982, n. 18639: comune di Cusano Milanino (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 28 marzo 1980, n. 4222);

(4285)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a nove posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.
Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale della Corte dei conti in possesso dei prescritti requisiti.
I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.
D) Idoneità fisica all'impiego.
E) Diploma di ragioneria, di maturità classica o scientifica, di perito industriale, ovvero di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, con esclusione di titoli equipollenti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.
La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 10.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indingenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 12.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Cagliari.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *novembre* 1982 *sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e saranno destinati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari ed avranno l'obbligo di prestarvi servizio per almeno cinque anni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1982
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 371

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
da L. 3.000 possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a nove posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° luglio 1982.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . presso . . sito in . . . . via . . . . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4318)

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale della Corte dei conti in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di racco-

mandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 11 e 13 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 e della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti da documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonchè di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concerto della Corte dei conti.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Cagliari.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *novembre* 1982 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenute tutte le indicazioni precisate nel precedente articolo 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e saranno destinati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari ed avranno l'obbligo di prestarvi servizio per almeno cinque anni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1982
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 9

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi, possibilmente a macchina
o in caratteri stampatello,
su carta da bollo da L. 3.000)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . . . . in . . (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° luglio 1982.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in posseso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . presso . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Data, .

Firma . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4319)

Concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare in Sardegna

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale della Corte dei conti in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella vautazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 15.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 12 e 14 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 16.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 17.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Cagliari.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *novembre* 1982 *sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e saranno destinati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari ed avranno l'obbligo di prestarvi servizio per almeno cinque anni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1982
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 10

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . .
nato a . (provincia di . . .)
il . . . e residente dal (1) . . . .
in . (provincia di . .)
via . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° luglio 1982.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .
.,

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .
. . conseguito in data .
presso . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Data, . . .

Firma . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . .
. . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento dell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4320)

Concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario, da destinare in Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, concernente l'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da opporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mensioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciati in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4, nonché dei titoli valutabili non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato in detta valutazione un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria di merito viene formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato idoneo nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a sei decimi debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di questo ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo delle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

Art. 13.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati commessi in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e saranno destinati agli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari ed avranno l'obbligo di prestarvi servizio per almeno cinque anni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1982
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 8

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente dal (1) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 1° luglio 1982.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Cagliari;

9) allega i sottoindicati documenti . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4321)

OSPEDALE « S. GIACOMO D'ALTOPASSO » DI LICATA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(582/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 35, IN PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

(581/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12, IN POPOLI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Tocco a Casauria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Tocco a Casauria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(580/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 246 del 7 settembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di vice segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto.

R E G I O N I

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **36**.

Articoli 27 e 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, modificata con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1982 e reiscrizione somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate al 31 dicembre 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 28 *luglio* 1982)

(*Omissis*).

(4092)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **37**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1. Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Disciplina della caccia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 30 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 la parola « faunistico-venatorie » è sostituita con « faunistiche ».

La lettera *a*) del terzo comma dell'art. 2 è sostituita come segue:

« *a*) una cartografia del territorio regionale in scala 1:100.000 ».

Art. 2.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« *Servizio faunistico regionale.* — E' istituito il servizio faunistico regionale, con funzione di supporto tecnico-scientifico per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico regionale.

Il servizio collabora agli aggiornamenti del progetto di piano e della carta delle potenzialità faunistiche e, a richiesta della giunta regionale, del consiglio regionale e della competente commissione consiliare, effettua inoltre studi e ricerche per:

a) la valutazione della consistenza del patrimonio faunistico regionale;

b) la protezione e la conservazione della fauna selvatica;

c) la tutela delle produzioni agricole;

d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti e fitofarmaci che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali;

e) la valorizzazione degli ambienti naturali;

f) l'allevamento della selvaggina autoctona;

g) la costituzione di un centro regionale sperimentale per la ricostituzione del patrimonio faunistico;

h) l'immissione dei riproduttori per il ripopolamento del territorio.

Il servizio faunistico regionale esprime altresì pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge a richiesta dei soggetti indicati al comma precedente ».

Art. 3.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« *Composizione del servizio faunistico regionale.* — Il servizio faunistico regionale è composto da:

a) quattro esperti: in zoologia, geografia, agraria e veterinaria designati dall'Università degli studi di Perugia;

b) il responsabile per l'Umbria del Corpo forestale dello Stato;

c) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Perugia;

d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Terni;

e) un funzionario regionale.

Il servizio faunistico regionale ha sede presso il dipartimento per i servizi sociali ed è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato ».

Art. 4.

Dopo l'art. 4 è aggiunto l'art. 4-*bis*:

« *Conferenza regionale permanente.* — Al fine di valutare preventivamente i provvedimenti e le iniziative della Regione in materia di fauna e di attività venatoria, nonché allo scopo di verificare la realizzazione e l'attuazione della normativa regionale e di formulare pareri nella materia suddetta, è istituita la conferenza regionale permanente, costituita da:

a) sei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative;

b) un rappresentante dell'Ente cinofilia italiana;

c) un rappresentante dell'Ente produttori selvaggina;

d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative;

e) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche maggiormente rappresentative;

f) tre rappresentanti dell'U.N.C.E.M.

Il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) del precedente comma.

La conferenza ha sede presso la giunta regionale ed è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la convoca almeno due volte all'anno e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità.

I componenti la conferenza restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.

Le risultanze, le conclusioni ed i documenti della conferenza vengono trasmessi a cura del presidente della conferenza stessa al consiglio regionale ed alla giunta regionale.

La giunta regionale provvede a disciplinare le modalità di funzionamento della conferenza ».

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 5, terz'ultima riga, dopo le parole « ...di territorio » è aggiunta la parola « regionale ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli ecosistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 8, sono soppresse le parole: « e per il rinsanguamento delle specie ».

Al secondo comma dell'art. 8 sono soppresse le parole: « e non superiore a otto anni ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« I centri pubblici di produzione di selvaggina ungulata debbono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata ».

Art. 9.

Il terzo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« I centri di produzione di cinghiali e selvaggina di specie e razze estranee alla fauna autoctona debbono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata ».

Art. 10.

La titolazione dell'art. 14 è sostituita dalla seguente: « Zone faunistiche e venatorie ».

Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il piano regionale per l'immissione dei riproduttori nelle zone venatorie ».

Al terzo comma dell'art. 14 le parole: « zone faunistico-venatorie » sono sostituite con « zone venatorie ».

Il quarto comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Le immissioni di cui ai comma precedenti devono essere conformi alla potenzialità ed ai principi gestionali della zona faunistica in cui vengono effettuati ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno ».

Al quinto comma dell'art. 15, terza riga, le parole « stabilito per l'ultimo giorno di febbraio » sono sostituite con « stabilito per il 10 marzo ».

Al sesto comma dell'art. 15 le parole « all'ultimo giorno di febbraio » sono sostituite con « al 10 marzo ».

Il settimo comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« E' vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione delle seguenti specie e per i periodi sotto specificati:

1) *Specie cacciabili dal* 18 *agosto al* 31 *dicembre*:

quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);

2) *Specie cacciabili dal* 18 *agosto al* 28 *febbraio*:

germano reale (Anas platyrhynchos);
folaga (Fulica atra);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
passera mattugia (Passer montanus);
alzavola (Anas crecca);
canapiglia (Anas strepera);
mestolone (Anas Clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
chiurlo (Numenius arquata);
pittima reale (Limosa limosa);
pettegola (Tringa totanus);
combattente (Philomachus pugnax);

3) *Specie cacciabili dal* 18 *agosto al* 10 *marzo*:

passero (Passer Italiae);
storno (Sturnus vulgaris);
porciglione (Rallus acquaticus);
fischione (Anas penelope);
codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquedula);
moretta (Aythya fuligula);
beccaccino (Capella gallinago);
colombaccio (Colomba palumbus);
frullino (Lymocryptes minimus);
donnola (Mustela nivalis);
volpe (Vulpes vulpes);
piviere (Charadrius apricarius);

4) *Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al* 31 *dicembre*:

mammiferi:

coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
lepre comune (Lepus europaeus);
capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus hippelaphus);
daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon);

uccelli:
pernice rossa (Alectoris rufa);
starna (Perdix perdix);
fagiano (Phasianus colchicus);
colino della virginia (Ortix virginianus);

5) *Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio*:
beccaccia (Scolopax rusticola);
cesena (Turdus pilaris);

6) *Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo*:
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
ghiandaia (Garrulus glandaius);
gazza (Pica pica);
allodola (Alauda arvensis);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
taccola (Coloeus monedula);
corvo (Corvus frugilegus);
cornacchia nera (Corvus corone);
pavoncella (Vanellus vanellus);

7) *Specie cacciabile dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre*:
coturnice (Alectoris graeca);

8) *Specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio*:
cinghiale. La caccia alla specie cinghiale dal 1° al 31 gennaio e consentita esclusivamente nelle zone indicate dal calendario venatorio.

Dopo il settimo comma dell'art. 15 è aggiunto il comma seguente:

« La caccia agli ungulati a mezzo battuta è consentita soltanto per la specie cinghiale ».

Art. 12.

All'art. 16 è aggiunto il seguente alinea:

« dal 1° marzo al 10 marzo dalle ore 6,00 ».

Art. 13.

All'art. 18, penultima riga, le parole « ed alla fine dell'attività il numero dei capi abbattuti » sono sostituite con « ed il numero dei capi di selvaggina di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 17 subito dopo l'abbattimento, mentre il numero dei capi di selvaggina di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) del primo comma dell'art. 17 deve essere indicato al termine della giornata venatoria ».

Art. 14.

Al secondo comma dell'art. 19 le parole « metri 200 » sono sostituite con « metri 300 ».

Al terzo comma dell'art. 19 le parole « metri 250 » sono sostituite con « metri 100 ».

Dopo il terzo comma dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma:

« Le distanze dagli appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno base ».

Art. 15.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« *Appostamenti temporanei.* — Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere rapidamente rimossi.

Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'art. 5 ed a metri 100 da altri appostamenti ».

Art. 16.

Il terzo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento a distanza inferiore a metri 1000 partendo dal punto o dalla linea di compluvio dei valichi montani e faunistici di cui al successivo art. 22 ».

Il sesto comma dell'art. 21 è soppresso.

Il settimo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« E' vietato altresì usare richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono. Sono vietati altresì richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico dotati di specchi o altri dispositivi abbaglianti ».

L'ultimo comma dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« E' proibito altresì usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo ».

Art. 17.

Il quinto comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente: « E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria, ad eccezione di quella vagante alla selvaggina di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 17 ed alla beccaccia, a meno di 1000 metri partendo dal punto o dalla linea di compluvio dei valichi ».

Art. 18.

Dopo il secondo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente comma:

« I proprietari e conduttori di fondi di cui ai commi precedenti provvedono a proprio carico ad apporre tabelle esenti da tasse, nei modi previsti dal secondo comma del precedente art. 13 ».

Il punto 10 del quarto comma dell'art. 13 è sostituito dal seguente: « 10) vigneti ed oliveti ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente comma:

« Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla giunta regionale ».

Art. 19.

Il settimo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione per l'allevamento del cinghiale e degli ungulati estranei alla fauna autoctona è concessa a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata ».

Art. 20.

Al secondo comma dell'art. 26, le parole « art. 14 » sono sostituite con « art. 15 ».

Art. 21.

Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26-*bis*:

« *Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani vaganti.* — I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente vagare nelle campagne in tempo di divieto devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura ha luogo solo quando non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

I cani catturati in terreno libero e nei territori destinati alla protezione o alla produzione di selvaggina devono essere dati in custodia al comune competente per territorio.

Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenere la restituzione, deve rimborsare al comune le spese di custodia e di mantenimento.

I cani per il loro addestramento ed allevamento possono essere condotti nelle campagne soltanto nei tempi e nei luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa. Il proprietario o possessore consenziente a che il cane vaghi per la campagna in periodo di divieto di caccia o in zone protette, è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000.

I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia delle abitazioni o del bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati e a più di 200 metri dal bestiame o dai recinti di esso. Ai contravventori si applica la sanzione di cui al comma precedente ».

Art. 22.

Al primo comma dell'art. 27 la parola « minore » è sostituita con « maggiore ».

Art. 23.

Al primo comma, n. 1 dell'art. 29 le parole « all'art. 23, secondo e quarto comma » sono sostituite da « all'art. 23, secondo, terzo e quinto comma ».

Al primo comma, n. 3 dell'art. 29 le parole « e 23, terzo comma » sono sostituite da « e 23, quarto comma ».

Art. 24.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Sono delegate alle province di Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 23 e 26 ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 27 luglio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 22 giugno 1982 (atto n. 629) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 luglio 1982.

(4093)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 38.

Abrogazione della legge regionale 11 maggio 1981, n. 26, concernente: Costruzione della sede unica degli uffici di Perugia dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 4 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 11 maggio 1981, n. 26 — avente per oggetto: « Costruzione della sede unica degli uffici di Perugia dell'amministrazione regionale » — è abrogata.

Art. 2.

Per il finanziamento dell'onere previsto dal bando di appalto/concorso in conseguenza della decisione di non aggiudicazione dei lavori di cui alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 26, è autorizzata la spesa massima di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 640 della parte seconda del bilancio regionale dell'esercizio 1982.

Art. 3.

Il primo e il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17, sono sostituiti dai seguenti:

« Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione alle effettive necessità di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 12.500.000.000 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite annuo di spesa di L. 3.150.000.000 per oneri di ammortamento ».

« All'onere di L. 3.150.000.000 previsto per l'anno 1982 si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capitoli 6080 e 9790 della spesa. L'onere a carico dell'esercizio 1983 è previsto nel progetto 1.4.1.1. del bilancio pluriennale annesso alla presente legge ».

Art. 4.

La tab. Q) allegata al bilancio di previsione dell'esercizio 1982 approvato con legge regionale 7 aprile 1982, n. 17, è sostituita con quella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982, approvato con legge regionale 7 aprile 1982, n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 3200. — Mutui passivi	L. 3.500.000.000	—
Totale	L. 3.500.000.000	—

PARTE SPESA

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 6505. — Costruzione di un edificio da destinare a sede unica degli uffici di Perugia dell'amministrazione regionale	L. 3.500.000.000	2.000.000.000
Cap. 6080. — Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi	» 30.000.000	30.000.000
Totale	L. 3.530.000.000	2.030.000.000
In aumento:		
Cap. 640. — Spese contrattuali e notarili	L. 30.000.000	30.000.000
Cap. 6140. — Fondo di riserva di cassa	» —	2.000.000.000
Totale	L. 30.000.000	2.030.000.000

Art. 6.

Al bilancio pluriennale 1982-82 approvato con l'art. 16 della legge regionale 7 aprile 1982, n. 17, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA	Anno 1982 (in milioni)	Anno 1983 (in milioni)
Cat. 41. — Mutui - in diminuzione	L. 3.500	3.500

PARTE SPESA	Anno 1982 (in milioni)	Anno 1983 (in milioni)
Primo sett. - secondo progr. - progetto B) - In diminuzione al cap. 6505	L. 3.500	3.500
Idem c.s. - In aumento al cap. 640	» 30	—
Primo sett. - primo progr. - progetto A) - In diminuzione	» 30	—
Totale netto in diminuzione	L. 3.500	3.500

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria

Perugia, addì 27 luglio 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 giugno 1982 (atto n. 631) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 luglio 1982.

(*Omissis*).

(4094)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1982, n. 25.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982 85.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 23 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(3746)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1982, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18: « Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il secondo e quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 sono sostituiti dai seguenti:

2. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di convenzione stipulata tra il richiedente ed il comune o i comuni interessati, con la quale il richiedente stesso si impegna:

a) a versare, in unica soluzione alla fine di ogni anno solare al comune o ai comuni interessati, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici a servizio dell'attività estrattiva nonché per gli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dalla attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti a carico del titolare dell'autorizzazione; tale somma sarà commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 31 e comunque non sarà superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti;

b) ad eseguire a proprie spese, al termine dell'attività le opere di ripristino necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima;

c) a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'atto di autorizzazione.

4. Le somme versate ai comuni ai sensi del precedente secondo comma, debbono essere prioritariamente utilizzate dai comuni medesimi per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di cui al medesimo secondo comma.

Art. 2.

1) Il quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, è sostituito dal seguente:

4. Nel caso di decadenza pronunciata per mancato adempimento agli obblighi e alle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione e dalla convenzione, qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento può essere acquisito al patrimonio indisponibile della Regione dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti; qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, l'ente delegato fissa a quest'ultimo un termine, non superiore a tre mesi, per chiedere un'autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento potrà essere acquisito al patrimonio indisponibile della Regione dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.

2) E' abrogato il quinto comma del medesimo art. 20.

Art. 3.

L'art. 21 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, è sostituito dal seguente:

1. Qualora sia intervenuta un'alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata al giacimento, tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

2. La revoca può essere altresì disposta quando sopravvengono modificazioni del piano che prevedono la cessazione o la riduzione delle attività estrattive nell'area interessata ovvero altri fattori che modifichino l'assetto territoriale circostante tali da rendere non tollerabile la prosecuzione della attività estrattiva.

3. Nel caso di cui al precedente secondo comma, al titolare dell'autorizzazione è corrisposto un equo indennizzo commisurato al valore degli impianti.

4. La revoca dell'autorizzazione è disposta dall'ente delegato di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

1. Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione o in eccedenza ai quantitativi autorizzati, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile fra il doppio e il quadruplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della camera di commercio provinciale competente, del materiale estratto o estratto in eccedenza, e comunque non inferiore a lire 5 milioni, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 20, 22 e 23.

2. Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 5 milioni e non superiore a lire 10 milioni, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 20, 22 e 23.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 35 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, è sostituito dal seguente:

1. Alla vigilanza sull'attività di cava provvede, per delega della Regione, il comune competente per territorio, anche avvalendosi delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, nei limiti delle competenze fissate nei rispettivi decreti di incarico ai sensi dell'art. 1, primo comma, della predetta legge regionale, nonché di altro personale abilitato dipendente da enti pubblici.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 43 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, è sostituito dal seguente:

1. Le bonifiche agricole con escavazione ed asportazione di materiale di qualsiasi natura sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge; tali attività possono essere autorizzate anche fuori dalle zone individuate dai piani di cui al precedente art. 2, con l'osservanza di tutte le norme previste dalla presente legge per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 7.

Il primo e il secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora

risulti impossibile reperire sul mercato il materiale idoneo o quando risulti particolarmente oneroso l'approvvigionamento nelle cave previste dal piano di cui al precedente art. 2, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti territoriali non previsti dai piani.

2. Qualora si provveda mediante concessione l'attività di cava di cui al precedente comma è prioritariamente affidata all'ente competente per la realizzazione dell'opera pubblica.

La prsente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 giugno 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 13 *maggio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *giugno* 1982 *prot. n.* 22102/6040).

(3744)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1982, n. **12.**

Norme per il funzionamento delle commissioni esaminatrici previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, concernente « Nuova disciplina dell'artigianato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo svolgimento delle prove teorico-pratiche degli esami previsti dagli articoli 1 e 21 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, la provincia può utilizzare:

a) gli immobili e le attrezzature tecnico-didattiche dei centri di formazione professionale della provincia o degli enti con essa convenzionati;

b) gli immobili e le attrezzature tecnico-didattiche di istituzioni, enti, organismi ed imprese, qualora non sia possibile l'effettuazione delle predette prove pratiche nei centri di cui alla precedente lettera *a*).

La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato di cui alla medesima legge provinciale n. 34, stabilisce i criteri per l'individuazione delle sedi necessarie per l'effettuazione delle prove d'esame.

Art. 2.

Sono poste a carico della provincia le spese per i beni e i materiali di consumo necessari per l'effettuazione delle prove di esame, le spese per l'utilizzo degli immobili e delle attrezzature di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, nonché le spese comunque derivanti dall'espletamento delle prove medesime.

Sono inoltre poste a carico della provincia:

a) le spese per l'assicurazione dei candidati e dei componenti delle commissioni esaminatrici per i rischi di infortunio sofferti durante lo svolgimento delle prove d'esame e per quelli da responsabilità civile per i danni cagionati a persone od a cose durante lo svolgimento delle prove medesime, compresi gli immobili, le cose e le attrezzature di terzi date in uso al candidato o ai componenti delle commissioni esaminatrici;

b) le spese per l'assicurazione dei soggetti, titolari degli immobili e delle attrezzature tecnico-didattiche di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, e del relativo personale, che collabora allo svolgimento delle prove d'esame, per i rischi di infortunio e per quelli derivanti da responsabilità civile per gli infortuni sofferti dai candidati e per i danni cagionati a terzi od a cose durante lo svolgimento delle prove medesime.

Art. 3.

Per l'effettuazione delle spese di cui al precedente articolo sono autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato, a termini degli articoli 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Sulla base delle indicazioni stabilite dalla giunta provinciale e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 1, il funzionario di cui al precedente comma è autorizzato a:

a) individuare le sedi per l'effettuazione delle prove d'esame;

b) stipulare polizze con gli istituti assicurativi;

c) stabilire le necessarie intese con i soggetti indicati nell'art. 1 e determinare l'entità dei rimborsi delle spese da essi sostenute;

d) acquistare beni e materiali di consumo.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni esaminatrici di cui all'art. 22 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 70.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982 si provvede mediante riduzione di una quota, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « interventi per l'artigianato » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Alla copertura del maggior onere di L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dello esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i « servizi generali » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di L. 70.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivante dalla previsione di spesa iscritta nel settore funzionale « strutture economiche », programma « artigianato », area di intervento « interventi per l'artigianato » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

All''onere valutato in L. 1.100.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per lo esercizio finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti .	L. 71.000.000	L. 71.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia .	L. 1.000.000	L. 1.000.000
Cap. 44105 (di nuova istituzione) titolo I - sezione 10 - categ. 04. — Spese per l'effettuazione degli esami per l'accertamento della capacità professionale degli imprenditori artigiani e dei maestri artigiani .	» 70.000.000	» 70.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 71.000.000	L. 71.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 6 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nei settori funzionali, programma, area di intervento e di attività indicati nel terzo e quarto comma dello stesso art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 luglio 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4140)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 marzo 1982, n. **7.**

Regolamento di esecuzione all'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3: criteri per la classificazione delle camere e degli appartamenti per forestieri.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *dell'*11 *maggio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1330 del 12 marzo 1982 concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione all'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione all'art. 5 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, concernente i criteri per la classificazione delle camere e degli appartamenti per forestieri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 marzo 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1982
Registro n. 5, *foglio n.* 69

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CAMERE E DEGLI APPARTAMENTI PER FORESTIERI

Art. 1.

(1) Ai fini della classificazione delle camere e degli appartamenti per forestieri ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, si ha riguardo all'ubicazione, alla qualità e alle dotazioni dell'immobile nonché alla qualità dei servizi.

Art. 2.

(1) Sono attribuiti alla I categoria le camere e gli appartamenti per forestieri che:

a) sono ubicati in zona dotata di attrezzature per il tempo libero molto varie;

b) offrono tutti i conforts sia in relazione alle dimensioni sia in relazione all'arredamento, si trovano in ottimo stato di conservazione, sono provvisti di un locale-soggiorno comune riservato esclusivamente agli ospiti, di telefono, di bagno o doccia e WC in ogni camera o appartamento nonché di particolari attrezzature comuni come piscina, sauna e simili;

c) si contraddistinguono per la presentazione di servizi particolarmente accurati.

Art. 3.

(1) Sono attribuiti alla II categoria le camere e gli appartamenti per forestieri che:

a) sono ubicati in zona turisticamente attrezzata;

b) si trovano in buono stato di conservazione, sono decorosamente arredati e sono provvisti di un adeguato locale-soggiorno comune, di telefono e di bagno o doccia e WC in ogni camera o appartamento e

c) si contraddistinguono per la prestazione di servizi accurati.

Art. 4.

(1) Sono attribuiti alla III categoria le camere e gli appartamenti per forestieri che:

a) sono dotati di normale arredamento, si trovano in normale stato di conservazione e sono provvisti di un locale-soggiorno, di acqua corrente calda e fredda, di bagno o doccia e WC in almeno la metà delle camere o degli appartamenti ed inoltre di un bagno o di una doccia comune e

b) assicurano tutti i servizi essenziali.

Art. 5.

(1) Sono attribuiti alla IV categoria le camere e gli appartamenti che non hanno i requisiti per essere classificati di I, II o III categoria ed in ogni caso le camere e gli appartamenti sprovvisti di riscaldamento centrale

(3939)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. **9.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 30 del 17 novembre 1981, concernente « Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 1° *giugno* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale n. 30 del 17 novembre 1981, ed in particolare l'art. 14, secondo comma;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1793 del 2 aprile 1982;

Decreta:

(1) E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 30 del 17 novembre 1981, concernente lo « Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano ».
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 23 aprile 1982

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1982
Registro n. 6, *foglio n.* 75

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI FINE APPRENDISTATO RISP. DELL'ESAME DI LAVORANTE ARTIGIANO.

Art. 1.

(1) L'esame di fine apprendistato risp. di lavorante artigiano, in seguito esame di fine apprendistato sta anche per esame di lavorante artigiano, può essere sostenuto per tutte le professioni che possono formare oggetto di apprendistato.
(2) L'esame tende ad accertare se il candidato abbia acquisito in conformità al profilo professionale le tecniche e le conoscenze inerenti alla professione oggetto dell'apprendistato e sia in grado di eseguire i lavori ad esso pertinenti.

Art. 2.

(1) La domanda di ammissione all'esame di fine apprendistato è presentata alla direzione della scuola professionale competente non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio dell'esame.
(2) La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua professione nonché una dichiarazione del datore di lavoro circa la data del termine del periodo di apprendistato.
(3) I candidati di cui all'art. 15, terzo comma, della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, in seguito chiamata semplicemente legge, devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) copia autenticata del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta;
c) attestato circa esito positivo dell'esame sostenuto sulle materie dell'ultima classe della scuola professionale.

(4) I candidati di cui all'art. 15, quarto comma, della legge devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

a) licenza del corso di addestramento professionale;
b) copia autenticata del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta.

(5) I candidati di cui all'art. 15, quinto comma della legge devono corredare la domanda dei seguenti documenti:

a) diploma di fine apprendistato conseguito in precedenza oppure copia autenticata della stessa;
b) copia autenticata del libretto di lavoro oppure dichiarazione del datore di lavoro attestanti la esperienza professionale richiesta.

(6) Qualora uno dei documenti di cui ai precedenti commi si trovi già in possesso della direzione della scuola professionale, questo non deve essere riprodotto.
(7) Il direttore esamina le domande ed informa i candidati tempestivamente ed in forma adeguata sull'ammissione risp. non-ammissione.

Art. 3.

(1) L'assessore competente nomina con decreto le commissioni d'esame di fine apprendistato. Queste rimangono in carica per un periodo di quattro anni.
(2) Le singole commissioni chiamano a propria integrazione un ulteriore insegnante di scuola professionale, qualora lo ritengano opportuno. Quest'ultimo diviene membro a pieno titolo.
(3) Il segretario della commissione è nominato dal presidente fra i membri della commissione stessa oppure fra gli impiegati del ruolo amministrativo della scuola.

Art. 4.

(1) Ogni anno sono istituite due sessioni di esame di fine apprendistato.

(2) La data d'inizio ed il calendario d'esame sono stabiliti dal presidente della commissione, esposti in luogo ben visibile nella scuola professionale e, ove ritenuto necessario, pubblicati sui quotidiani della provincia.

(3) Il presidente convoca la commissione per iscritto e con tempestività. In caso di impedimento di un membro, questi è tenuto ad avvertire il presidente, il quale deve provvedere alla sua sostituzione con un membro supplente. Alla sostituzione il presidente procede anche nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità di cui all'art. 16, nono comma.

Art. 5.

(1) L'esame di fine apprendistato si compone di norma di una prova pratica e di un colloquio tecnico-professionale. Si prescinde dalla prova pratica qualora essa si appalesi di poca utilità per una specifica professione.

(2) Con successivo regolamento saranno emanati i programmi d'esame per ogni professione. I programmi stabiliscono in relazione alle finalità dell'esame i lavori da eseguire nell'ambito della prova pratica ed indicano i criteri per l'esecuzione degli stessi nonché per la loro valutazione.

(3) Il colloquio tecnico-professionale è imperniato sulle esigenze pratiche di una professione ed è finalizzato ad accertare la preparazione tecnico-professionale del candidato.

Art. 6.

(1) Al colloquio tecnico-professionale sono ammessi i candidati solo dopo aver superato la prova pratica ove questa sia prevista dal programma.

(2) La prova pratica ed il colloquio tecnico-professionale sono valutati con scrutinio separato. Ogni membro della commissione esprime un voto da quattro a dieci. Il voto finale di ciascuna delle due prove è dato dalla media aritmetica dei singoli voti.

(3) Una prova d'esame è considerata superata qualora il voto finale non sia inferiore a sei. Ad esame ultimato i voti finali sono esposti in luogo ben visibile nella scuola professionale.

(4) Dalla media dei due voti finali si desume il giudizio complessivo come segue:

eccellente - voto tra il 9 e il 10;
con ottimo profitto - voto tra l'8 e l'8,9;
con buon profitto - voto tra il 7 e il 7,9;
sufficiente - voto tra il 6 e il 6,9.

(5) Nei casi in cui non sia prevista la prova pratica il voto finale del colloquio tecnico-professionale costituisce unico elemento per il giudizio complessivo.

(6) Per la ripetizione di una parte dell'esame il candidato deve avvisare con tempestività la direzione scolastica competente. La ripetizione non può comunque avvenire prima che non sia trascorso un periodo di 3 mesi.

Art. 7.

(1) Il presidente della commissione d'esame deve avere cura affinché durante l'esecuzione della prova pratica i candidati siano accuratamente vigilati onde evitare che aiuti estranei influiscano sullo svolgimento della prova.

(2) I candidati che si presentano in ritardo alla prova pratica possono ugualmente essere ammessi, se ciò non disturba lo svolgimento dell'esame e se il tempo a disposizione per l'esecuzione della prova d'esame appare sufficiente. La decisione in merito è adottata dalla commissione.

(3) I candidati che durante l'esame non si attengono alle istruzioni della commissione, possono, dopo opportuno ammonimento, essere sospesi dall'esame. In tal caso dovrà essere ripetuta la rispettiva parte dell'esame.

Art. 8.

(1) Il verbale d'esame è redatto in duplice copia e deve riportare le generalità del candidato, la sua professione, luogo e data dell'esame, nonché i voti finali conseguiti nelle due prove e il giudizio complessivo. Il verbale è firmato da tutti i componenti della commissione. I dati relativi a più candidati possono essere contenuti in un unico verbale.

(2) Copia del verbale è inviato all'assessorato competente che cura la predisposizione dei diplomi di fine apprendistato. Questi devono recare, oltre all'indicazione del luogo e della data dell'esame, la qualifica conseguita nonché la firma dell'assessore competente e del presidente della commissione. Alla distribuzione dei diplomi provvede la scuola presso la quale è stato svolto l'esame.

(3) Ad esame ultimato il presidente della commissione rilascia ai candidati, che hanno riportato un giudizio positivo, un attestato dal quale risultino i voti finali nonché il giudizio complessivo.

Art. 9.

(1) Le scuole professionali della provincia mettono a disposizione le aule ed i laboratori necessari per lo svolgimento dell'esame. Qualora le scuole non dispongano di locali o attrezzature atte a permettere uno svolgimento puntuale delle prove, si può ricorrere a strutture private. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni con i titolari delle relative aziende.

(2) Nei casi in cui lo svolgimento dell'esame pratico comporti l'impiego di materiali di rilevante entità, il programma d'esame può stabilire che questi siano forniti dal candidato stesso.

(3) Gli oggetti fabbricati in sede d'esame sono di proprietà del candidato. Possono tuttavia disporre diversamente le convenzioni di cui al precedente primo comma qualora il materiale sia fornito dal proprietario dell'azienda.

Art. 10.

(1) L'esame di fine apprendistato non è pubblico.

(2) Può comunque assistere in qualità di osservatore un funzionario dell'assessorato competente. Il presidente della commissione può consentire inoltre la presenza di insegnanti della scuola professionale o di rappresentanti delle associazioni di categoria.

Art. 11.
Norma transitoria

(1) Fino a quando non saranno emanati i programmi d'esame di cui all'art. 5 del presente regolamento è compito delle commissioni d'esame stabilire i lavori da eseguire nell'ambito della prova pratica. Al riguardo si terrà conto dell'addestramento aziendale nonché dei programmi didattici della scuola professionale.

Art. 12.
Disposizione finale

(1) Il regolamento concernente lo « Svolgimento dell'esame di lavorante artigiano » emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 29 ottobre 1981, n. 38, è abrogato.

(3990)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822490)